



## TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro

Il Giudice,

letto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c.,

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 15/04/2021, ore 10:00.

Manda alla parte ricorrente per le notifiche al MIUR entro il 19.3.2021.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione nel sito internet istituzione del MIUR;

considerato l'elevato numero dei soggetti destinatari della notifica;

visto l'art. 151 c.p.c.;

autorizza parte ricorrente alla notifica nei confronti dei docenti controinteressati mediante inserimento, entro il 19.3.2021, del ricorso e del presente decreto nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto, disponendo che il MIUR non rimuova tali atti dal proprio sito sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

invita i resistenti a costituirsi in cancelleria almeno 5 giorni prima dell'udienza.

visto l'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui, tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020, termine poi prorogato da ultimo fino al 30 aprile 2021 per effetto del d.l. n.2 del 14.1.2021 *«Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile»*;

ritenuto che la presente controversia rientri tra quelle che possono essere trattate in forma cartolare;

### **DISPONE**

che l'udienza abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. ammissione mezzi probatori; decisione), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

### **ASSEGNA**

**A parte ricorrente termine sino a 3 giorni prima** per il deposito telematico delle predette note scritte ed a **parte convenuta termine fino al giorno prima**; nel caso in cui parte convenuta dovesse costituirsi oltre i predetti termini, autorizza parte ricorrente al deposito di note di replica il giorno stesso dell'udienza;

### **AVVERTE**

che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

che, nel caso in cui nessuna delle parti effettui il deposito telematico delle predette note scritte, si provvederà ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c.;

### **AVVERTE**

che ciascuna delle parti può depositare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

che il Giudice provvede entro i successivi cinque giorni.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Latina, 13/03/2021

Il Giudice

Angela Orecchio